



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

C.F. 00453970873

*SUAP - Igiene – Sanita' – Ecologia – Ambiente – Autoparco*

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA E L'ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTALI PER LO SVOLGIMENTO LO SVOLGIMENTO A TITOLO GRATUITO, CON RIMBORSO SPESE, DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO AMBIENTALE ED ECOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE. (All. "A" all'Avviso per manifestazione di interesse)

L'anno ....., addì ..... del mese di ....., alle ore ....., presso la Residenza Municipale del comune di San Giovanni la Punta, sono presenti:

L'incaricato di funzioni dirigenziali del settore ECA dott. Domenico Moschetto,

il sig. xxxxxxxxxxxx, nato a .... il ....., in rappresentanza dell'Associazione ....., c.f. ...., con sede in ....., iscritta nel Registro del Volontariato, sez. D, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 22 del 7/6/1994, istituito presso il Servizio n. 4 "Albi – Gestione e Vigilanza" dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, ovvero Associazione senza scopo di lucro il cui Statuto, all'art. ..., indica finalità attinenti alla tutela ambientale (allegato al presente protocollo), i quali

## CONVENGONO

### Art.1 – Finalità

Il comune di san Giovanni La Punta, nell'ambito dell'attività di gestione integrata dei rifiuti e di vigilanza intende avvalersi della collaborazione dell'Associazione per l'espletamento delle seguenti attività:

- accertamento delle violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie, di disposizioni di legge o di regolamento in materia di raccolta, conferimento e smaltimento di rifiuti e tutela dell'ambiente;
- collaborazione con gli enti ed organismi pubblici competenti alla vigilanza nelle predette materie segnalando le infrazioni rilevate, precisando, ove possibile, le generalità del trasgressore;
- adozione di iniziative finalizzate alla sensibilizzazione ed all' educazione ambientale;
- vigilanza sul corretto comportamento e rispetto delle norme da parte dei detentori di cani;
- vigilanza civica all'interno del parco comunale, segnalando eventuali atti vandalici all'autorità; monitoraggio dello stato e sicurezza delle attrezzature;

A tal fine l'Associazione si impegna ad indicare al Comune i soggetti, affiliati alla stessa associazione ed in possesso di idoneo titolo, per la successiva nomina da parte del Sindaco a Guardie Ambientali Comunali Volontarie;

### Art.2 - Nomina sindacale

Il sindaco nomina le Guardie Ambientali Comunali Volontarie gli affiliati all'associazione che hanno già frequentato il corso di cui al successivo art. 3 e previo superamento di un colloquio in materia di polizia amministrativa e ambientale. Le Guardie Ambientali Comunali Volontarie sono selezionate prioritariamente secondo l'ordine di merito del colloquio. A parità di punteggio hanno priorità coloro i quali hanno fatto meno assenze al corso di formazione e successivamente i più giovani di età.

#### Art. 3 - Formazione ed aggiornamento

L'associazione garantisce che i volontari inseriti nella attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie conoscenze tecniche e pratiche, acquisite a seguito della frequenza e superamento di corsi periodici che l'Associazione si impegna ad organizzare.

#### Art.4 - Organizzazione e gestione del rapporto collaborativo

a) L'associazione si impegna per la prestazione delle attività elencate all'articolo 1 a mettere a disposizione propri soci volontari e ad assicurare collaborazione per un monte ore complessivo mensile minimo pari a n ..... ore;

b) Al fine di garantire la complementarietà con i servizi di competenza comunale, l'organizzazione operativa ed il coordinamento dei servizi dei volontari dell'associazione saranno curate dal corpo di Polizia Municipale, di concerto con il Coordinatore indicato dall'Associazione e nei limiti dell'attività del volontario;

c) L'associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre, a dare immediata comunicazione al Corpo di Polizia Municipale, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività pianificate, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari.

d) Il comune comunica all'Associazione, ogni evento che possa incidere sull'attuazione della collaborazione. Il comando di Polizia Municipale vigila sullo svolgimento delle attività e sul rispetto nelle loro attività di collaborazione delle normative specifiche di settore da parte degli affiliati dell'Associazione.

e) L'attività di prevenzione al rispetto delle norme di tutela ambientale potrà essere effettuata anche svolgendo corsi educazione ambientale presso scuole medie inferiori e superiori cittadine.

#### Articolo 5 - Modalità di svolgimento dei compiti di vigilanza

Ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981, l'attività di vigilanza si esercita attraverso verbali di rilevazione e segnalazione, sempre confermati da idonea documentazione fotografica.

I verbali di rilevazione e segnalazione, redatti su modello da concordare con il Comando di Polizia Municipale, sono trasmessi entro giorni 5 allo stesso Comando, che provvede alla redazione dei verbali accertamento ed alla notifica degli stessi per il prosieguo del procedimento sanzionatorio.

#### Articolo 6 - Stato giuridico dei volontari.

a) Le Attività di collaborazione oggetto della presente convenzione sono volontarie, gratuite e rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di

---

prestazioni lavorative con l'Amministrazione Comunale.

b) La collaborazione dei volontari dell'Associazione, in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente del Comune.

c) I volontari dell'Associazione, svolgono il proprio servizio muniti di apposito tesserino rilasciato dal Comune di San Giovanni La Punta.

Articolo 7 \_ Dotazione dei volontari dell'Associazione.

a) L'Associazione, dispone dei suddetti automezzi che mette a disposizione per l'espletamento delle attività, oggetto della presente convenzione:

I) Numero..... di automezzi dei soci;

II) Attrezzature: macchine fotografiche digitali; telecamere, attrezzature di pronto impiego, attrezzature computerizzate mobili e fisse ecc. ecc.

b) I Volontari dell'Associazione, svolgono l'attività di prevenzione e collaborazione, indossando una pettorina con la scritta "Vigilanza Ambientale", senza nulla a pretendere nei confronti del Comune, per approvvigionamenti di vestiario, essendo questo a totale carico dei soci dell'associazione.

Articolo 8 - Assicurazione per i volontari dell'Associazione

a) L'Associazione esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per incidenti o danni che l'Associazione possa procurare o ricevere nello svolgimento delle attività assegnategli con la presente convenzione.

b) L'Associazione provvederà alla stipula di apposita polizza assicurativa, contro il rischio di eventuali infortuni subiti dai volontari durante l'espletamento del proprio servizio di collaborazione in parola e oggettivamente non imputabili a imperizia o negligenza nonché per la responsabilità civile dei danni verso terzi.

Art. 9 – Rimborsi spese

Sono previsti esclusivamente i seguenti rimborsi spese, debitamente documentati, a favore dell'Associazione:

- 1/5 del costo del carburante per ogni chilometro percorso con eventuali veicoli messi a disposizione dalla guardia o dall'associazione per le finalità di cui alla presente convenzione;

- Max € 3,00 per la colazione, ove il servizio comprenda le ore 7:00, sia iniziato almeno due ore prima e si protragga per almeno altre due ore;

- Max € 7,00 per il pranzo, ove il servizio comprenda le ore 14:00, sia iniziato almeno due ore prima e si protragga per almeno altre due ore;

- Max € 7,00 per la cena, ove il servizio comprenda le ore 21:00, sia iniziato almeno due ore prima e si protragga per almeno altre due ore;

Articolo - 10 Durata della convenzione

a) La presente convenzione ha validità di 1 anno a decorrere dalla data di stipula, l'eventuale rinnovo può essere oggetto di apposita nuova convenzione salvo che la stessa non venga revocata per giustificato motivo almeno 60 gg. prima della naturale scadenza.

---

b) Il Comune risolvere la presente convenzione in ogni momento, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico.

c) L'associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, con preavviso di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

#### Articolo 11 - Privacy.

Il Comune si obbliga nel trattamento dei dati sensibili forniti dall'Associazione al rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo numero 196 del 30.06.2003.

Inoltre il trattamento dei dati stessi avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità collaborative oggetto della presente convenzione e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti.

#### Articolo 12 - Norme di rinvio.

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme e Regolamenti vigenti in materia.

---